



Il giorno 13 del mese di settembre dell'anno 2010, presso la sede della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Agricoltura – Bari, Lungomare Nazario Sauro 45/47, sono convenuti:


la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale (C.F.: 80017210727), rappresentata dal Dr. Giuseppe Mauro Ferro, in qualità di Dirigente a Interim del Servizio Agricoltura / Autorità di Gestione (di seguito AdG) pro tempore per l'attuazione PSR Puglia 2007-2013, elettivamente domiciliato per la carica presso gli Uffici della Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare N. Sauro n. 45/47, CAP 70121

e

Il Gruppo di Azione Locale (di seguito GAL) VALLE D'ITRIA Società Consortile a Responsabilità Limitata rappresentato dal sig. Convertini Mario Luigi C.F. CNVMLG50C28C7411, in qualità di legale rappresentante pro tempore, (ovvero) in forza dei poteri conferiti con atto del 09/12/2009, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale, sita in Locorotondo (BA) - 70010 - Via Cisternino 281.

PREMESSO che:

- 1) il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia (di seguito PSR) è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C (2008) 737 del 18 febbraio 2008;
- 2) il PSR è stato approvato dalla Giunta regionale della Puglia (di seguito Giunta regionale) con deliberazione n. 148 del 12 febbraio 2008 ed è stato pubblicato sul BURP n. 34 del 29 febbraio 2008;
- 3) a seguito dell'Health Check della Politica Agricola Comune (PAC) e dell'adozione del Recovery Plan da parte del Parlamento Europeo e della conseguente emanazione nel 2009 di nuovi Regolamenti del Consiglio concernenti la PAC e il sostegno del FEASR allo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, sono state apportate revisioni ed integrazioni al PSR, approvate dalla Commissione europea con Decisione n. C (2010)N. 1311 del 05/03/2010 e recepite dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1005 del 26/04/2010;
- 4) l'attuazione della Misura 413 dell'Asse 4 – "Attuazione dell'impostazione Leader" - P.S.R. Puglia 2007/2013 –, prevede due fasi per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL).
- 5) a seguito della prevista procedura di selezione la Giunta regionale con propria deliberazione n. 1215 del 25/05/2010, con le premesse riportate in tale atto, ha, tra l'altro, approvato l'esito della valutazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL VALLE D'ITRIA effettuata dalla Commissione di valutazione, ammettendolo a finanziamento, ha avviato la fase negoziale per ridefinire il Piano finanziario e gli eventuali criteri di selezione aggiuntivi proposti dal GAL e far apportare le eventuali modifiche del PSL, laddove presenti elementi non perfettamente in linea con il disposto del PSR;
- 6) che al fine di dare efficacia ed efficienza alla spesa pubblica attivabile dai GAL e, di renderla compatibile con i vincoli relativi al disimpegno imposti dalle norme comunitarie, è necessario procedere al rinnovo del Piano
  - o alla pianificazione annuale dell'avanzamento di spesa in funzione del rispetto, anche da parte del GAL, della regola del disimpegno automatico (n+2);



- alla determinazione dei rapporti tra l'avanzamento della spesa a valere sulla misura 431 e l'avanzamento della spesa a valere sulle misure 413 e 421, con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia delle spese di gestione del GAL;

- 7) l'Autorità di Gestione ha chiesto al Gal VALLE D'ITRIA con nota n. 30/63932 del 12/7/10, di apportare modifiche ed integrazioni al PSL relativamente al Piano Finanziario, Criteri di Selezione, procedure per l'acquisizione di beni e servizi e all'attuazione della misura 431;
- 8) il GAL, in qualità di soggetto attuatore del proprio PSL nel territorio di competenza, provvede ad attivare le misure/azioni ivi contemplate ed a selezionare ed a gestire le operazioni nel pieno rispetto delle disposizioni generali del PSR, nonché di quelle specifiche degli Assi III e IV, delle rispettive misure e ad osservare la normativa, i regolamenti e le circolari di riferimento, nonché il Manuale delle procedure di attuazione delle misure degli Assi III e IV del PSR (di seguito "Manuale");
- 9) è necessario individuare ruoli, funzioni, obblighi e responsabilità delle Parti;

TUTTO CIO' PREMESSO, PRESO ATTO CHE

con deliberazione del 20/07/2010, che si allega alla presente convenzione per costituire parte integrante e sostanziale, il GAL VALLE D'ITRIA ha provveduto ad adeguare ed approvare il proprio PSL così come previsto dalla richiamata deliberazione della G.R. n. 1215 del 25/05/2010;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1** (Disposizioni generali)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto così come gli atti e i documenti richiamati in premessa, se pur non materialmente allegati, sono noti alle parti e costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

#### **Articolo 2** (Oggetto e finalità della Convenzione)

La presente convenzione è finalizzata a dare piena attuazione al Piano di Sviluppo Locale (di seguito PSL) del GAL VALLE D'ITRIA, e sue successive modificazioni ed integrazioni, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ad esso dall'Autorità di Gestione (di seguito AdG) del PSR Puglia 2007-2013, con riferimento alle indicazioni inerenti l'attuazione dell'Asse IV "Impostazione Leader" e delle Misure 413, 421 e 431, della vigente normativa comunitaria e nazionale sul sostegno del FEASR allo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 e delle norme ad essa collegate.

#### **Articolo 3** (Funzione gestionale)

La Regione attraverso il PSR individua il GAL quale "soggetto attuatore", nel proprio territorio, del PSL, attraverso la gestione delle misure dell'Asse III e dell'Asse IV secondo le modalità ed i contenuti del PSL stesso.

Il GAL assume, quindi, impegni ed obblighi equivalenti a quelli dell'AdG con particolare osservanza:

- delle norme regolamentari, delle disposizioni nazionali e regionali e delle procedure riportate nel "Manuale";

- delle indicazioni del PSR nell'attuazione delle misure degli Assi III e IV, con particolare riferimento alla coerenza della declinazione delle misure del proprio PSL rispetto alle schede di misura del PSR;
- dei criteri di selezione delle operazioni a valere sulle misure degli Assi III e IV, sulla base di quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza del PSR nelle sedute del 30 giugno 2009 e del 29 giugno 2010;
- della programmazione finanziaria e degli obiettivi di spesa annuale del PSL, con riferimento alle risorse finanziarie pubbliche - secondo le seguenti percentuali di pagamento annuali sul totale delle risorse finanziarie pubbliche assegnate: 4% per l'anno 2010, 6% nel 2011, 15% nel 2012, 30% nel 2013, 30% nel 2014, 15% nel 2015; ciò al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse stanziata secondo la regola del "n + 2" di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005;

- della incidenza percentuale della spesa pubblica annuale a valere sulla misura 431 rispetto alla spesa pubblica annuale complessiva di tutte le misure, stabilita nei seguenti valori massimi ammissibili: 100% per l'anno 2010, 50% per l'anno 2011, 20% per l'anno 2012, 10% per l'anno 2013, 10% per l'anno 2014, 20% per il 2015.

#### **Articolo 4**

(Tempistica per i progetti a titolarità GAL)

Il GAL si impegna a presentare la domanda di aiuto per l'attuazione della misura 431 e il relativo progetto esecutivo telematicamente ed a farli pervenire in formato cartaceo alla Regione Puglia (AdG).

La domanda di pagamento a seguito del provvedimento di concessione regionale, deve essere presentata con allegata fideiussione bancaria o assicurativa secondo lo schema di cui alla circolare AGEA n. 18 del 19/3/09 e successive modificazioni

#### **Articolo 5**

(Funzioni di controllo)

Per le operazioni selezionate e finanziate nell'ambito del PSL, il cui beneficiario finale sia un soggetto diverso dal GAL, il GAL deve assicurare lo svolgimento delle funzioni di controllo delle domande di aiuto e delle domande di pagamento, secondo le procedure definite dall'Organismo Pagatore (AGEA) e quanto riportato nel Manuale delle procedure di attuazione delle misure degli Assi III e IV.

La Regione Puglia (AdG) garantisce il rispetto delle procedure suddette attraverso una propria azione di vigilanza dei sistemi di gestione e controllo del GAL. Essa svolge anche ulteriori attività di controllo a campione (ex-post) sulle domande di aiuto e di pagamento.

#### **Articolo 6**

(Funzioni di monitoraggio fisico e finanziario)

Il GAL assume i medesimi obblighi dell'AdG nell'assicurare la corretta e tempestiva implementazione delle attività di monitoraggio del PSL, secondo le indicazioni e le scadenze fissate dall'AdG, in particolare per la predisposizione della Relazione Annuale di Esecuzione (RAE) del PSR che l'AdG deve presentare alla Commissione europea, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, entro il 30 giugno di ogni anno. Il GAL, inoltre, deve assicurare la massima collaborazione con l'AdG nella fornitura di qualunque supporto informativo e conoscitivo in relazione alle attività di valutazione in itinere del PSR.

L'attività di monitoraggio suddetta dovrà essere svolta dal GAL sulla base di supporti, anche di natura informatica, che potranno essere messi a disposizione dall'AdG o, alternativamente, utilizzando proprie procedure, ferme restando le specifiche tecniche indicate nel manuale delle procedure.

Le risultanze del monitoraggio, su base trimestrale, costituiranno una reportistica che il GAL si impegna ad inviare all'AdG entro il 15° giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre.

L'AdG si impegna ad effettuare i riscontri delle risultanze del monitoraggio effettuato dal GAL rispetto ai dati di avanzamento procedurale, finanziario e fisico desunti dagli applicativi del portale SIAN ed a comunicare al GAL le eventuali differenze, al fine di verificarne congiuntamente le cause e di provvedere all'allineamento dei dati stessi.

#### **Articolo 7**

(Principi generali di esecuzione finanziaria del PSL)

L'esecuzione finanziaria del PSL, da parte del GAL, comporta il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) completare l'attuazione del PSL - al termine del periodo utile per la chiusura finanziaria - con un ammontare di spese effettivamente sostenute, a valere sulle misure 413, 421 e 431, non inferiore agli importi riportati nel Piano finanziario per Misura del PSL;
- b) in caso di mancato raggiungimento delle soglie di spesa e delle percentuali di pagamento annuati previste dall'articolo 3 della presente convenzione, l'AdG opera una decurtazione di risorse finanziarie pubbliche pari all'importo non speso (c.d. regola "n+2"). Sono fatti salvi gli effetti sospensivi dei termini di disimpegno susposti in caso di procedimenti giudiziari o a ricorsi amministrativi proposti da beneficiari finali, limitatamente alle somme sulle quali intervengono.

Con riferimento a quanto previsto alla precedente lettera a), ferma restando la quantificazione previsionale della spesa complessivamente prevista nell'ambito della misura 413 del PSL, sono ammesse compensazioni tra le dotazioni finanziarie previste a valere sulle singole misure dell'Asse III che la Misura 413 attiva per il perseguimento della strategia di sviluppo locale assunta dal PSL, entro i limiti di seguito indicati:

- entro il 10% della dotazione complessiva della misura, la variazione dell'importo deve essere comunicata dal GAL all'AdG, con la specificazione della motivazione;
- oltre il 10% suddetto, il GAL deve presentare una richiesta di autorizzazione all'AdG comprendente le relative motivazioni; la variazione diviene operativa solo dopo la formale autorizzazione dell'AdG trasmessa al GAL.

Le variazioni suddette non possono in ogni caso modificare l'entità delle risorse finanziarie pubbliche assegnate dall'AdG alla Misura 413 del PSL.

Il conseguimento degli obiettivi di spesa del piano finanziario del PSL, come modificato e integrato, comporta una verifica per ciascuna annualità, da effettuarsi sulla base dei pagamenti connessi all'attuazione delle annualità come desunti dalla situazione contabile comunicata da AGEA e risultanti dalla banca dati SIAN.

#### **Articolo 8**

(Disposizioni specifiche concernenti l'attuazione della Misura 431)

L'AdG riconosce al GAL, nel rispetto del Reg. 482 del 2009, una anticipazione finanziaria sulle spese di gestione risultanti dal "progetto esecutivo" di attuazione della Misura 431 del PSL, come richiesto con nota n. 30/63932 del 12/7/10;

Tale anticipazione è ammessa nel limite del 20% della spesa pubblica prevista per l'attuazione dell'Azione 3 "Attività connesse al funzionamento del GAL finalizzato alla predisposizione e

implementazione della strategia", nel quadro della Misura 431. Il pagamento di detta anticipazione è subordinato alla presentazione di un'apposita fidejussione; secondo le disposizioni di AGEA.

I pagamenti successivi delle spese di gestione saranno effettuati sulla base di domande di pagamento di acconti, fino ad un massimo della differenza tra la somma disponibile e l'ammontare dell'anticipazione, previa presentazione della domanda di pagamento e del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

A conclusione del periodo di attuazione del PSL, il GAL presenterà una domanda di pagamento a saldo, fornendo con la stessa il rendiconto finale delle spese sostenute.

#### **Articolo 9**

(Disposizioni specifiche per l'attuazione della Misura 413)

Per l'attuazione della Misura 413, il GAL adotta gli schemi di bando concordati con l'AdG e ne da comunicazione scritta ai fini della pubblicazione a cura dell'AdG nel Portale regionale dedicato al PSR ed, a proprie spese, pubblica un estratto dei bandi emanati sul BURP.

A seguito della presentazione delle domande di aiuto, l'AdG potrà mettere a disposizione del GAL eventuali supporti di natura informatica, funzionali alla gestione del procedimento istruttorio, con particolare riferimento alla determinazione del punteggio per la formazione delle graduatorie, basato sui criteri di selezione. Tale attività non preclude l'esigenza dell'implementazione delle procedure istruttorie come definite dagli applicativi del portale SIAN.

Per le Misure/Azioni con attuazione "a regia diretta e/o in convenzione" il GAL, a seguito della comunicazione all'AdG e dello svolgimento delle procedure indicate nel Manuale delle procedure, presenta la domanda di aiuto nella qualità di beneficiario finale.

#### **Articolo 10**

(Sanzioni e recuperi)

In caso di inosservanza delle norme di legge e regolamentari di riferimento, delle pattuizioni contenute nella presente convenzione e degli altri atti richiamati, per le sanzioni ed i recuperi si attua quanto prescritto dai regolamenti comunitari e di tutte le relative disposizioni attuative riportati nel manuale delle procedure.

#### **Articolo 11**

(Trattamento dati personali)

Le parti si conformano, agli effetti della presente convenzione, alle disposizioni normative di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo alle norme della comunicazione e diffusione a terzi delle informazioni contenute nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.

#### **Articolo 12**

(Durata)

La presente convenzione è esecutiva a far data dalla sua sottoscrizione, essa ha durata pari al periodo utile per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013.

Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli e spese di registro) sono a totale carico del GAL, senza diritto di rivalsa.

Le parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.


Tutta la corrispondenza con la Regione per l'intera durata della presente convenzione deve essere inviata al seguente indirizzo: Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, A.d.G. PSR Puglia 2007/ 20013 all'attenzione del Dirigente del Servizio Agricoltura, Lungomare Nazario Sauro 45, 70121 Bari.

Qualsiasi modifica o integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace unicamente se apportata per iscritto e sottoscritta da autorizzati rappresentanti delle parti, fatte salve le modifiche dovute ad applicazioni di disposizioni legislative e regolamentari di nuova introduzione, nonchè a circolari AGEA e disposizioni Ministeriali.

La presente convenzione è regolata dalle leggi italiane. Il luogo di giurisdizione è Bari.

73 SET 2010

**PER LA REGIONE PUGLIA**  
Il dirigente ad interim del Servizio Agricoltura  
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013  
Dott. Giuseppe Mauro Ferro



**PER LA GAL VALLE D'ITRIA**  
Il legale rappresentante  
Convertini Mario Luigi

